



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

concernenti tali materiali e delle persone che li acquistano e detengono, all'interno dell'archivio di cui all'art. 3 del D. Lgs 25 gennaio 2010, n. 8.

Si tratta, come è noto, del sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'Interno, denominato G.E.A., che dovrà essere utilizzato anche per l'identificazione univoca e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Il sistema G.E.A., tuttavia, non può essere ancora utilizzato, poiché, come previsto all'art. 5 del cennato D. Lgs. n. 8/2010, lo stesso necessita di disposizioni attuative da adottarsi mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/88, con le quali, tra l'altro, dovranno stabilirsi le modalità per verificarne l'efficacia, la qualità, nonché la protezione dal danneggiamento dei dati contenuti e la loro sicura conservazione.

Pertanto, le disposizioni di cui all'art. 11-bis della l. n. 110/75 non entrano in vigore il 1° luglio 2011.

L'art. 13-bis della l. n. 110/75, come introdotto dal decreto legislativo, prevede nuove disposizioni per l'immissione sul mercato di armi provenienti da scorte governative che non fanno più parte della dotazione delle Forze armate e di polizia, mediante la loro demilitarizzazione. Inoltre, definisce la disattivazione delle armi stesse, ovvero la irreversibile trasformazione delle armi stesse in meri simulacri.

Si rappresenta, tuttavia, che le indicazioni di cui all'articolo in questione, non entrano in vigore il 1° luglio 2011, poiché, come previsto all'articolo medesimo, le modalità procedurali di demilitarizzazione e di disattivazione delle armi dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'interno. Pertanto, sino all'emanazione di tale decreto, continueranno ad essere osservate le indicazioni fornite con circolare n.557/B.50106.D.2002 del 20/09/2002 (G.U. n. 234 del 5 ottobre 2002), ad oggetto: *"Nuove disposizioni in materia di "demilitarizzazione" e "disattivazione" delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110."*

L'articolo 15, primo comma, della legge in questione viene modificato introducendo la possibilità di importare temporaneamente armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, senza la licenza del Questore ex art. 31 del T.U.L.P.S., anche *"per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre"*.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Tuttavia, questa nuova disposizione non entra in vigore il 1° luglio 2011, poiché necessita di un'integrazione al Decreto del Ministro dell'interno 5 giugno 1978 recante "Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea", adottato ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della stessa legge.

Infine, al medesimo articolo vengono aggiornate le sanzioni pecuniarie.

La novella introdotta all'art. 19 della legge n. 110/75 esclude, a far data dal 1° luglio 2011, i caricatori dal concetto di parte d'arma. Ciò anche in linea con la definizione di "parti essenziali d'arma" e di "parti d'arma" fornite dalla stessa Direttiva 2008/51/CE, così come recepite nel D. Lgs n. 527/1992 sulle cui modifiche si è detto in precedenza.

Pertanto, a partire dalla suddetta data, qualunque attività concernente i caricatori, compresa la mera detenzione dei medesimi, non sarà più subordinata alle autorizzazioni di polizia sinora rilasciate ai sensi della normativa vigente.

Con particolare riguardo alle esportazioni di tali prodotti, ove i caricatori siano ancora considerati parti d'arma nello Stato di destinazione e dunque, l'autorità di quello Stato richieda, ai fini dell'importazione, un'autorizzazione da parte dello Stato d'origine, i Sigg. Questori potranno rilasciare un'attestazione, che si fornisce in allegato (*Allegato 1*) alla presente circolare. Analoga attestazione potrà essere rilasciata – ove necessario per gli Stati esportatori – anche in caso di importazioni di caricatori.

Anche all'art. 19 in questione vengono, poi, aggiornate le sanzioni pecuniarie nelle ipotesi contravvenzionali previste.

Inoltre, il medesimo articolo viene integrato con l'esclusione dall'obbligo del preventivo avviso di trasporto, ai sensi degli artt. 28 e 34 T.U.L.P.S., per i "semilavorati", anche fornendone una chiara definizione. Dunque, a partire dal 1° luglio p.v., i fabbricanti che avranno necessità di movimentare i "semilavorati", non saranno più soggetti a tale obbligo.

L'art. 20 della legge n. 110/75 è integrato con un comma che prevede l'emanazione di "uno o più decreti del Ministro dell'interno . . ." al fine di determinare le modalità ed i termini della custodia delle armi, anche tenendo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

conto al numero delle armi detenute, nonché per assicurarne la tracciabilità, anche con modalità telematiche.

E' evidente che, sino a quando non saranno emanati detti provvedimenti ministeriali, dovranno continuare ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla "diligenza" nella custodia delle armi.

All'art. 22, primo comma, viene aggiunto un periodo con il quale vengono espressamente definite le "armi da fuoco per uso scenico", solo richiamate dalla disciplina previgente.

Anche in questo articolo, poi, sono aggiornate le sanzioni pecuniarie.

Infine, all'art. 23 vengono pure adeguate le multe per le ipotesi delittuose previste per le attività illecite riguardanti le armi clandestine.

**L'articolo 6** del decreto legislativo riguarda la disciplina transitoria per l'adozione di alcune disposizioni del decreto medesimo, nonché le disposizioni finali.

Il comma 1 prevede l'emanazione di un regolamento, mediante decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/88, per modificare il Regolamento del T.U.L.P.S. - R.D. 6 maggio 1940, n. 635, allo scopo di dare attuazione alle nuove disposizioni del T.U. medesimo introdotte dall'art. 3 del decreto legislativo, di cui si è detto in precedenza nella presente circolare, nonché per individuare le modalità di effettuazione dell'avviso di trasporto delle armi e parti di esse, di cui all'art. 34 del T.U. medesimo, anche con mezzi informatici o telematici.

Il comma 2 prevede il rinvio ad un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno - come illustrato in relazione ai singoli articoli del T.U.L.P.S. che richiamano gli accertamenti dei requisiti psico-fisici per i titolari delle licenze di porto d'armi e per i meri detentori - per cui sino alla sua emanazione continua ad applicarsi la disciplina di accertamento dei requisiti finora individuata dalla legislazione vigente.

Il comma 3 concerne l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per disciplinare le modalità di funzionamento ed utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi e munizioni, di cui si è detto prima in relazione alle osservazioni fornite sull'art. 11-bis della l. n. 110/75, come introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. g) del decreto legislativo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Il comma 4 stabilisce, come sopra accennato, che sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione delle nuove disposizioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia

Il comma 5 stabilisce che per le categorie (A, B, C e D) delle armi individuate all'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, come modificato dalla Direttiva 2008/51/CE e richiamate dal D. Lgs n. 527/92, continuano ad applicarsi, anche in riferimento ai profili autorizzatori, le disposizioni vigenti previste per le categorie di armi già individuate dalla normativa nazionale.

Il comma 6 definisce i fucili ad anima rigata di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Da ultimo, al comma 7, viene posto - a partire dal 1° luglio 2011 - nei confronti dei detentori di fucili da caccia che utilizzano munizioni di armi corte, il limite detentivo previsto per queste ultime (200 e non 1500) all'art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S..

L'**articolo 7** del decreto legislativo indica le relative disposizioni finanziarie.

L'**articolo 8** del decreto legislativo prevede, infine, il 1° luglio 2011 come data di entrata in vigore con le eccezioni di cui si è detto nella presente circolare.

Si fa riserva di fornire, ove occorra, ulteriori indicazioni in merito all'attuazione del decreto legislativo, in relazione ad eventuali nuove iniziative in materia, tenuto anche conto della delega prevista per apportare "correttivi" al medesimo decreto.

Sarà gradito un cortese cenno di assicurazione.

II DIRETTORE DELL'UFFICIO  
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Annapaola Porzio)

/gp

Il Questore della Provincia di .....

Vista l'istanza di esportazione verso .....

di n. .... caricatori per armi da fuoco portatili semiautomatiche, prodotta dal

Sig. .... nato a ..... prov. ...

il ..... residente a ....., in via/piazza .....

per conto della ditta ....., con sede legale in .....

via/piazza ..... e stabilimenti in .....

A T T E S T A

che, ai sensi dell'art. 19 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e dell'art. 1-bis, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, come introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, dal 1° luglio 2011, i suddetti caricatori non sono soggetti ad autorizzazioni di polizia.

Luogo e data

Il Questore